

PREVIBANK
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione
per i lavoratori dipendenti del settore bancario e delle società di riscossione tributi

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1059

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
"R.I.T.A."
(aggiornamento maggio 2020)

PREMESSA

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono parte integrante della "Nota Informativa" del Fondo Pensione Previbank.

L'intera disciplina della "**Rendita integrativa temporanea anticipata**" ("**R.I.T.A.**") è a regime contenuta nell'articolo 11, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 s.m.i. (Articolo 1, commi 168 e 169 della Legge 27.12.2017 n. 205 – Modifiche recate al D.Lgs. 252/2005).

INFORMAZIONI GENERALI

Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono erogare in via anticipata una rendita temporanea decorrente al momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e sino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

- L'anticipo sotto forma di rendita potrà riguardare l'intera posizione o una sua porzione, a scelta dell'iscritto, con mantenimento in gestione della posizione di montante non ancora erogato e spostamento dello stesso, salvo diversa indicazione, nel comparto più prudente del Fondo Pensione: 4° profilo "Multigaranzia" (100% assicurativo).
- In caso di richiesta in misura parziale della R.I.T.A., senza dedicare l'intero montante maturato a tale frazionamento, la restante porzione potrà essere alimentata regolarmente con versamenti volontari a carico dell'iscritto come previsto dall'articolo 8 dello Statuto del Fondo.
- Nel caso di richiesta di erogazione R.I.T.A. non sarà possibile avanzare richieste di anticipazione sulla posizione previdenziale dedicata all'erogazione di R.I.T.A.
- Il riscatto e le anticipazioni possono essere richiesti solo sulla parte residua della posizione non richiesta sotto forma di R.I.T.A. o in caso di revoca di quest'ultima.
- In caso di esodo incentivato/fondo esuberi è possibile richiedere la R.I.T.A. fermo restando i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- Nel caso in cui la richiesta sotto forma di R.I.T.A. sia totale, ovvero si riferisca al 100% della posizione previdenziale maturata senza alcun ulteriore versamento contributivo, con la liquidazione dell'ultima rata prevista si considera chiusa la posizione previdenziale con il Fondo.
- In caso di presenza di vincolo per cessione del V sulla posizione previdenziale, qualora la società finanziaria creditrice trasmetta il conteggio estintivo dopo la formale richiesta, accettazione e attivazione da parte del Fondo di R.I.T.A., l'istituto di credito avrà diritto alla liquidazione di un quinto (1/5) dell'importo destinato alla R.I.T.A. al pari di una prestazione.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA "R.I.T.A."

Possono richiedere l'erogazione della posizione previdenziale sotto forma di R.I.T.A. gli Associati che abbiano tutti i seguenti requisiti:

a) Erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di cinque (5) anni:

- Cessazione dell'attività lavorativa.
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque (5) anni successivi; attualmente tra i 62 ed i 67 anni di età, tuttavia non può essere concessa l'opzione R.I.T.A. a coloro che presentano la domanda in un'età compresa tra i 66 anni e 6 mesi ed i 67 anni, in quanto operativamente sono necessari minimo 6 mesi per poter erogare almeno due rate di R.I.T.A., requisito indispensabile stabilito dalla normativa in vigore.
- Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti (20) anni nei regimi obbligatori di appartenenza.
- Maturazione di almeno cinque (5) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 252/2005 s.m.i.).

b) Erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di dieci (10) anni:

- Cessazione dell'attività lavorativa.
- Stato di inoccupazione superiore a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci (10) anni successivi.
- Maturazione di almeno cinque (5) anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 252/2005 s.m.i.).

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS. Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite "Estratto conto integrato" (ECI) rilasciato:

- dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS,
oppure
- dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la R.I.T.A..

Per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro per accesso al Fondo di solidarietà (esodo incentivato/fondo esuberi) è possibile presentare per certificare il periodo di inoccupazione copia del verbale di conciliazione che riporti la data di cessazione per la decorrenza dei 24 mesi minimi previsti per accedere alla richiesta di R.I.T.A. per inoccupazione.

DETERMINAZIONE, DECORRENZA E PERIODICITA' DI EROGAZIONE DELLA "R.I.T.A."

La R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto, che può essere totale o parziale, e sarà erogata al momento dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo, effettuati i dovuti controlli della sussistenza di tutti i requisiti necessari e della corretta compilazione della modulistica preposta.

La rendita sarà erogata sino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia è quella vigente al momento della richiesta.

La rendita viene erogata in rate trimestrali posticipate, le somme richieste che saranno erogate periodicamente resteranno investite nel comparto più prudente del Fondo: 4° profilo "Multigaranzia" (fatto salvo una diversa richiesta scritta dell'Associato) e disinvestite di volta in volta; i rendimenti maturati sul comparto assicurativo saranno riconosciuti con l'ultima rata erogata.

La decorrenza della rendita è il primo trimestre successivo al completamento della formalizzazione della richiesta accettata al Fondo.

COSTI E RIVALUTAZIONE DELLA "R.I.T.A."

Il costo di erogazione applicato alle singole rate di rendita erogate è pari ad Euro 3,00 per ogni rata qualora l'erogazione avvenga, in parte o totalmente, dal comparto assicurativo.

Resta in essere la quota associativa dovuta annualmente al Fondo – e prelevata dalla posizione individuale dell'Associato – sino al mantenimento in vigore della posizione (anche se parziale). L'ammontare della suddetta quota associativa è disponibile nella sezione "Informazioni chiave per l'Aderente" della Nota Informativa di Previbank.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI DELLA "R.I.T.A."

La base imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta massima del 15% (sino a un minimo del 9%).

E' nella possibilità dell'iscritto rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, in tal caso la R.I.T.A. sarà soggetta a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

EROGAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA E INTANGIBILITA' DELLA "R.I.T.A."

In caso di sopravvenuto decesso dell'iscritto durante la fase di erogazione della R.I.T.A., le rate non ancora percepite dall'iscritto stesso seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza come previsto dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 s.m.i. e art. 10, comma 3 ter del D.Lgs. 124/1993 (iure proprio da eredi/beneficiari).

Per quanto riguarda i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità restano operanti i medesimi previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 252/2005 s.m.i.

ALTRE OPZIONI IN CORSO DI EROGAZIONE DELLA "R.I.T.A."

- E' possibile per l'iscritto effettuare in qualsiasi momento una richiesta di variazione del comparto della posizione previdenziale destinata alla R.I.T.A. (*switch*), fermo restando la permanenza minima di 12 mesi.
- E' possibile richiedere il trasferimento in uscita verso altre forme di previdenza complementare, in tal caso l'erogazione di R.I.T.A. si intende revocata.
- E' possibile in qualsiasi momento revocare la richiesta della R.I.T.A..

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER OTTENERE L'EROGAZIONE DELLA "R.I.T.A."

Al fine di formalizzare la richiesta di erogazione della posizione previdenziale del Fondo, del tutto o in parte, sotto forma di R.I.T.A. è necessario da parte dell'Associato produrre la seguente documentazione:

- Modulistica preposta dal Fondo per la comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro "Notifica di cessazione" che dovrà essere compilata e sottoscritta dall'Ente aderente e dall'Associato;
- Compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo denominato "MD.R.I.T.A." nel quale verranno indicati principalmente la scelta relativa alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata richiesta e l'eventuale diversa volontà che tale montante sia riversato nel comparto del Fondo più prudente;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- "Estratto conto integrato" (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line sul sito dell'INPS, comprovante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti (20) anni nei regimi obbligatori di appartenenza (per la casistica per la quale è richiesto) o altra documentazione che il Fondo possa ritenere idonea;
- Certificazione del "Centro per l'impiego" comprovante l'attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, in caso di accesso al fondo di solidarietà "esodo" relativa autocertificazione rilasciata dall'interessato (nel caso l'Associato stia richiedendo l'erogazione di R.I.T.A. per inoccupazione)

Per ulteriori informazioni e specifiche si rinvia anche alla sezione "istruzioni per la compilazione" del Modulo "MD.R.I.T.A."

La modulistica è disponibile on-line tramite accesso al sito web del Fondo www.previbank.it o su richiesta diretta da inviare alla segreteria del Fondo Pensione Previbank mezzo e-mail: segreteria@previbank.it o liquidazioni@previbank.it.